

3. di stabilire che le spese che il Comune dovrà sostenere in qualità di capofila, nonché le entrate derivanti dalla partecipazione pro-quota degli altri Comuni, saranno impegnate e, rispettivamente, accertate, a carico del bilancio degli esercizi finanziari di riferimento, fino alla scadenza della convenzione.

Ai sensi dell'art. 4, comma 4, della L.P. 30.11.1992, n. 23, avverso il presente provvedimento è possibile presentare:

1. opposizione, da parte di ogni cittadino, alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5 del T.U.LL.RR.O.C. – D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;
2. ricorso giurisdizionale al T.R.G.A., entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs.02.07.2010, n. 104;
3. in alternativa alla possibilità indicata sopra, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

OGGETTO: Servizio intercomunale di biblioteca tra i Comuni di Cavalese e Carano. Rinnovo convenzione

Ass. SERGIO FINATO: Si tratta del quarto rinnovo di una convenzione con il Comune di Carano, che abbiamo in essere fino dal 2001. La convenzione prevede che la biblioteca di Cavalese mette a disposizione di Carano per sei ore settimanali il proprio personale.

La convenzione avrà una durata di tre anni. L'importo che il Comune di Carano verserà a quello di Cavalese, per questo servizio, è di € 5.500/anno. Abbiamo convenuto di aumentare tale corrispettivo del 10%, rispetto a quello dei tre anni precedenti.

Cons. ALFREDO MOLINARI: Vorrei soltanto ribadire un concetto che avevo espresso a suo tempo, riguardo alla chiusura della nostra biblioteca nella giornata di sabato. È una cosa che non mi piace assolutamente. Lei, Ass. Finato, dice che mettiamo a disposizione del Comune di Carano sei ore dei nostri dipendenti. Io invece dico che è assurdo che un centro di aggregazione e promozione culturale come la biblioteca rimanga chiuso di sabato.

In passato la biblioteca rimaneva aperta di sabato, nonostante vi fosse un solo bibliotecario, anche se affiancato dagli obiettori di coscienza. Adesso rimane chiusa pur disponendo di due bibliotecari. Credo che sia un diritto poter andare in biblioteca di sabato, visto che durante la settimana gli impegni di lavoro non consentono a molti di farlo.

Avevamo proposto una mozione sul tema, ma è stata respinta. Perciò posso ritenermi d'accordo su questa convenzione, considerato che permette di venire incontro alle necessità di un Comune limitrofo ma, visto che vengono sottratte al Comune risorse che sarebbe viceversa necessario mantenere, ritengo di dovermi astenere, perché qui noi rappresentiamo la popolazione di Cavalese.

Cons. FRANCO CORSO: Condivido quello che ha detto il Cons. Molinari perché è un peccato che in un paese come Cavalese la biblioteca sia chiusa di sabato. In molti altri campi qui si lavora anche sabato e domenica. Con una turistica di cambi si potrebbe sicuramente tenere aperta la biblioteca anche di sabato, almeno per quattro ore.

Sono comunque favorevole all'approvazione della convenzione, anche perché ritengo che l'apertura o meno al sabato dipende da una organizzazione interna che si è dato il Comune di Cavalese più che dal fatto che il personale sia chiamato a fare servizio anche per Carano.

Cons. MAURIZIO TAVERNAR: Se ho ben capito, uno dei nostri bibliotecari sale a Carano per sei ore. Se queste sei ore venissero utilizzate per l'apertura di sabato a Cavalese - e ne basterebbero anche soltanto quattro - si consentirebbe di frequentare la biblioteca anche a chi durante la settimana non può farlo a causa degli impegni lavorativi o altre difficoltà.

L'Ass. Finato fa riferimento a decisioni che vengono prese dal Comitato di gestione della biblioteca, lasciando quasi intendere che si debba adeguare alle disposizioni del Comitato stesso. Dovrebbe essere il contrario. L'Assessore competente dovrebbe essere più incisivo, cercando di fare in modo che il Comitato si adegui alle richieste che provengono dal Consiglio comunale, nel caso, anche per voce di un vostro collega di maggioranza.

Ass. SERGIO FINATO: Ho ritenuto opportuno interessare il Comitato di gestione, nel quale ricordo che è rappresentata anche la minoranza con due componenti. Parliamo tanto di democrazia partecipata e chi allora meglio del Comitato può esprimere un parere valido?

I nostri funzionari, spesso e volentieri, sono chiamati a svolgere lavoro straordinario, specie di sera e non solo nei periodi turistici. E' successo così anche lo scorso sabato. La biblioteca è interessata nell'organizzazione e gestione di molti eventi collaterali che si svolgono di sera, nel campo della promozione culturale.. Non si tratta quindi solo di garantire gli orari di apertura al pubblico della biblioteca. Credo quindi che la decisione presa due o tre anni fa sia corretta. Da allora le cose non sono mutate e, quindi, per quanto mi riguarda, non vedo necessità di cambiamenti..

Cons. BRUNA DALPALÙ: Anch'io sono d'accordo con il Cons. Molinari e con il Cons. Tavernar: di sabato la biblioteca dovrebbe essere aperta, soprattutto per favorire le persone che lavorano.

PRESIDENTE: Durante la stagione io credo che la biblioteca dovrebbe rimanere aperta anche di domenica, non solo di sabato. In un paese come il nostro, soprattutto in stagione, tutte le attività cercano di rimanere aperte, perché c'è bisogno di lavorare e perché bisogna dare un servizio. L'Assessore Gianmoena è contenta se tutte le strutture del paese sono aperte in stagione. Non vedo perché un'attività privata debba fare uno sforzo per contribuire a dare una bella etichetta al paese, mentre le attività gestite dal pubblico debbano fare diversamente. Non ci costa molto tenere aperta la biblioteca di sabato, mettendola a disposizione anche dei nostri ospiti. Cerchiamo di fare almeno quello che ci costa poco, visto che ciò che ci costa molto non possiamo farlo. Non sprechiamo le risorse di cui già disponiamo.

OGGETTO Servizio intercomunale di biblioteca tra i Comuni di Cavalese e Carano. Rinnovo convenzione.

Deliberazione n. 42

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con deliberazione consiliare n. 23, dd. 31.05.2001, il Comune di Cavalese ha aderito alla richiesta del Comune di Carano, istituendo in convenzione con il Comune stesso il Servizio Bibliotecario Intercomunale di pubblica lettura, secondo i criteri ed elementi previsti dalla L.P. n. 30.07.1987, n. 12 e ss.mm. e dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 8.720, d.d. 04.08.1995. In attuazione della deliberazione stessa, in data 14.08.2001, venne sottoscritta la prima convenzione, n. 271/Rep. del Comune di Cavalese, scadente il 31.12.2004).

Ricordato che il servizio suddetto è stato successivamente rinnovato:

- con deliberazione consiliare n. 5, d.d. 03.01.2005 e conseguente convenzione n. 429/Rep. del Comune di Cavalese, sottoscritta il 05.01.2005, avente effetto dal 01.01.2005 e scadenza al 31.12.2007;
- con deliberazione consiliare n. 56, d.d. 28.11.2007 e conseguente convenzione n. 557/Rep. del Comune di Cavalese, sottoscritta il 03.01.2008, avente effetto dal 01.01.2008 e scadenza al 31.12.2010;
- con deliberazione consiliare n. 20, d.d. 02.03.2011 e conseguente convenzione n. 693/Rep. del Comune di Cavalese, sottoscritta il 16.03.2011, con effetto dal 01.01.2011 e scadenza al 31.12.2013.

Considerato che il Comune di Carano, valutata l'esperienza positiva del punto di lettura istituito sul proprio territorio, ha richiesto al Comune di poter continuare la collaborazione intercomunale,

avvalendosi del Servizio della Biblioteca comunale di Cavalese, secondo quanto previsto dall'art.25 della L.P. 12/87 e ss.mm. citata.

Ribadite le considerazioni svolte nelle precedenti suddette deliberazioni, ove è stato rimarcato in particolare:

- che obiettivo del sistema suddetto è consentire principalmente la più ampia diffusione del Servizio bibliotecario, per favorire il maggior scambio di informazioni e di documentazioni nel territorio provinciale, nonché di valorizzare maggiormente il patrimonio librario, la diffusione della lettura, l'informazione e la conoscenza nei diversi aspetti della comunicazione;
- che i requisiti essenziali, affinché possa essere istituito e mantenuto in essere un punto di lettura, sono stati stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale n. 8.720, d.d. 04.08.1995, attraverso cui è stato disposto che i punti lettura non godono di autonomia gestionale, ma debbono dipendere da una biblioteca pubblica, che ne garantisca almeno la conduzione tecnica ovvero il reperimento, la scelta e la catalogazione del materiale librario e che la struttura deve rispondere ai requisiti tecnici propri delle biblioteche di pubblica lettura di base, i locali devono possedere una superficie utile di almeno 40 mq., gli arredi devono essere funzionali (le scaffalature devono misurare almeno 12 metri lineari), il punto di lettura deve disporre di una dotazione libraria almeno corrispondente a 1.000 volumi per il primo anno, aumentabili di una quantità non inferiore ai 100 volumi/anno per gli anni successivi, ecc..

Appurato che il punto di lettura del Comune di Carano rispetta, nel complesso, i requisiti tecnici essenziali previsti dalla predetta normativa provinciale.

Confermato che il Servizio, che si intende continuare in collaborazione con detto Comune, si propone sommariamente:

- di assicurare la presenza, nella sede del punto di lettura, del patrimonio librario nelle quantità previste dalla normativa vigente;
- di soddisfare la domanda degli utenti, anche ricorrendo al prestito interbibliotecario;
- di garantire con personale qualificato (anche volontario) in possesso dei requisiti previsti nella citata delibera n. 8.720/1995, l'apertura di almeno otto ore settimanali del punto di lettura.

Osservato che, secondo quanto già convenuto tra i due Comuni, il tutto potrà essere garantito sfruttando la professionalità di cui il Comune di Cavalese già dispone, per assicurare la direzione tecnica, nonché attraverso la messa a disposizione da parte del Comune di Carano di uno o più addetti che assicurino l'apertura settimanale obbligatoria prevista.

Visto ed esaminato lo schema di convenzione per il rinnovo (dal 01.01.2014 al 31.12.2016) dello svolgimento coordinato con il Comune di Carano del Servizio Bibliotecario Intercomunale, mediante punto di lettura, nel territorio del Comune suddetto, nell'ambito del Sistema Bibliotecario Trentino.

Rilevato che i contenuti della convenzione ricalcano quelli delle precedenti, mentre il corrispettivo, a fronte del quale il Comune di Cavalese assicura a quello di Carano le incombenze previste, viene aggiornato, rispetto a quello precedentemente pattuito, passando da € 5.000,00/anno a € 5.500,00/anno.

Ribadito che lo svolgimento in collaborazione tra i due Comuni del Servizio Bibliotecario consente di poter ottimizzare le risorse (personale e strutture) a fronte di un miglior servizio che viene esteso per ricomprendere altri ambiti territoriali, così come auspicato anche nelle direttive della Giunta provinciale.

Vista la L.P. 30.07.1987, n. 12 e ss.mm..

Vista la deliberazione della G.P. n. 8.720, d.d. 04.08.1995.

Viste le disposizioni del T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e di esse, in particolare, l'art. 26, comma 3, lett. e) e l'art. 59.

Acquisiti preventivamente, sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli previsti dalle disposizioni dell'art. 81 del T.U. medesimo.

Visto lo Statuto Comunale.

Con voti favorevoli n. 13, contrari n. =, su n. 19 Conss. presenti, di cui n. 13 votanti e n. 6 astenuti (Conss. Alfredo Molinari, Onorio Vanzo, Maria Luisa Gelmi, Rino Rizzoli, Bruna Dalpalù e Maurizio Tavernar), espressi per alzata di mano, il cui esito è stato proclamato dal Presidente, con l'assistenza degli scrutatori,

DELIBERA

1. di aderire alla richiesta del Comune di Carano, di rinnovare, dal 01.01.2014, al 31.12.2016, in convenzione con il Comune stesso, il Servizio Bibliotecario Intercomunale di pubblica lettura;
2. di autorizzare conseguentemente la stipula della convenzione relativa, secondo lo schema che si approva e si unisce alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale;
3. di stabilire che i corrispettivi a carico del Comune di Carano derivanti dall'effettuazione del servizio nelle forme suindicate saranno introitati a bilancio a carico degli esercizi di riferimento.

Ai sensi dell'art. 4, comma 4, della L.P. 30.11.1992, n. 23, avverso il presente provvedimento è possibile presentare:
- opposizione, da parte di ogni cittadino, alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5 del T.U.LL.RR.O.C. – D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;
- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A., entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs.02.07.2010, n. 104;
- in alternativa alla possibilità indicata sopra, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

OGGETTO: Approvazione dello Statuto, del Regolamento allievi e del Regolamento di contabilità del Corpo dei vigili del fuoco volontari di Cavalese

Deliberazione n. 43

Premesse:

Il comma 2, dell'articolo 61 della L.P. 01.07.2011, n. 9, stabilisce che, per quanto riguarda la costituzione, l'organizzazione e lo scioglimento dei corpi volontari dei vigili del fuoco, si applicano le vigenti disposizioni della L.R. n. 24 del 1954, tenuto conto della delega di funzioni amministrative alla Province attuata con l'art. 2 della L.R. 17 del 1978.

La realtà dei vigili del fuoco volontari, così come riconosciuta dall'art. 4 della L.P. 9/2011, si articola in tre distinte dimensioni organizzative: i Corpi dei vigili del fuoco volontari, che operano a livello comunale, le tredici unioni distrettuali, che operano a livello multizonale e la Federazione provinciale dei corpi dei vigili del fuoco volontari.

Ai sensi dell'art. 17 della L.R. 24/1954 per l'organizzazione e l'attività dei corpi volontari, i rispettivi Consigli comunali emanano un regolamento il cui contenuto deve attenersi ad uno schema tipo